

528/2016

N. 6113/12 R.G. N.R.  
N. 4099/12 R.G. GIP

**Sentenza**  
del 05/5/2015

Camp. N.

Deposito  
in Cancelleria  
oggi  
24.5.16  
Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dott. Michela Secchi

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fatta scheda  
il  
Rilasciati n.  
estratti per

II TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
- UFFICIO GIP -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di  
M. [redacted] io, nato a [redacted] il [redacted], residente [redacted] e  
(BO) i [redacted] presso cui elegge domicilio.  
Libero e presente.  
Difeso di fiducia dall'Avv. CANESTRINI Nicola, del *Foro di Rovereto*, con Studio  
in Rovereto (TN) – Piazza Podestà 10.

**IMPUTATO**  
(cfr allegato)

**Conclusioni delle parti:**

**P.M.:** chiede che venga affermata la penale responsabilità del prevenuto, e che venga condannato – previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990, concesse le attenuanti generiche e la diminuzione del rito, tenuto conto dell'aumento per la continuazione – alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

**Difesa:** chiede in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è proceduto con **giudizio abbreviato**, richiesto, nei termini, all'udienza preliminare.

La **ricostruzione dell'episodio** è desumibile dalla C.N.R. redatte dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa, dal verbale di perquisizione locale del 17.10.2012, dall'interrogatorio di **ME** del 25.10.2012, dalla relazione del medico psichiatrico, dalla relazione di consulenza tecnica chimico-tossicologica, del 27.05.2013, su materiale in giudiziale sequestro.

Questa in estrema sintesi la ricostruzione del fatto.

I militari della Guardia di Finanza sottoponevano a controllo le spedizioni giunte presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, provenienti dal Pakistan e destinate a **ME**. Il Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Malpensa riscontrava, infatti, che il nominativo di **ME** era stato individuato già in altre sette spedizioni, pure sottoposte a sequestro. A seguito degli accertamenti svolti si evidenziava che tutte le spedizioni contenevano medicinali il cui principio attivo era identificabile nel metilfenidato rientrante nella Tab. II, sez. A DPR 309/1990, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Il **ME** consegnava spontaneamente le email scambiate con il fornitore pakistano, da cui emergeva uno stato di dipendenza, che lo portava a reiterare con frequenza le ordinazioni del farmaco.

In effetti, nel corso dell'interrogatorio del 25.10.2012, il **ME** dichiarava di soffrire "*di disturbi depressivi da dipendenza da farmaci stimolanti*"; producendo a sostegno di quanto dichiarato la relazione della dott.ssa **ME**, medico psichiatrico. La stessa affermava che il **ME** soffriva di uno Scompenso Depressivo in Disturbo Depressivo Maggiore e Disturbo da Dipendenza da farmaci anfetaminosimili.

Il **ME** dichiarava di essere venuto a conoscenza del Ritalin a seguito di personali ricerche condotte su internet, svolte per individuare un farmaco in grado di aumentare l'attenzione e la concentrazione diminuita con l'avanzare dell'età. L'odierno imputato ha, altresì, ammesso che con il passare del tempo è stato costretto ad aumentare le dosi per sortire gli effetti desiderati. Quanto affermato trova riscontro nella relazione del medico psichiatrico in cui dichiara che "*si è poi immescata, come era accaduto nel passato, una condotta di abuso e una conseguente dipendenza che è divenuta cronica. Da qui il fenomeno della tolleranza al metilfenidato (Ritalin) inteso come il bisogno di assumerne dosi sempre più elevate per raggiungere l'effetto desiderato*".

Pacifico dunque che l'imputato abbia importato in Italia i farmaci di cui alla superiore imputazione e che tali sostanze erano destinate ad un uso personale non terapeutico, tanto che lo stesso Pubblico Ministero e la Difesa hanno incentrato la discussione sulla rilevanza penale di tale condotta a seguito delle modifiche normative intervenute in materia.

Ciò posto, si tratta dunque di stabilire se tale condotta possa ancora ritenersi reato.

E' necessario premettere un breve *excursus* circa le modifiche che hanno interessato l'art. 73 d.pr. 309/1990.

L'originario art. 73, introdotto dalla L. 162/1990 art. 14 (c.d. Legge Iervolino-Vassalli), è stato novellato dagli artt. 4 bis e 4 vices ter d.l. 20 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., il l. 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Legge Fini-Giovanardi), con l'introduzione, per quello che rileva in questa sede, del reato di detenzione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, elencate nella Tab. II, Sez. A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Successivamente la Corte Costituzionale, con la pronuncia 32/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vices ter d.l. 20 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., il l. 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi).

Ciò ha determinato la caducazione dell'73 d.pr. 309/1990 come modificato dalla Legge Fini-Giovanardi, con conseguente "reviviscenza" dell'art. 73 Legge Iervolino-Vassalli.

Giova chiarire fin da subito che nel caso di specie non si pone un problema di vuoto normativo correlato alle tabelle che si sono avvicendate nel tempo (problema affrontato dalle Sezioni Unite con sentenza 29316/2015).

I medicinali di cui all'imputazione, ossia "Ritalin 10 - Novartis" e "Phenida - Zada", hanno rivelato il principio attivo del metilfenidato (cfr relazione tossicologica).

Il medicinale contenente il principio attivo di cui si tratta è commercializzato in Italia ad uso terapeutico sotto il nome di "Ritalin" ed è soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco, che deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico dei Centri Specialistici.

Ebbene, all'epoca del fatto, il metilfenidato era un principio attivo incluso nella Tab. II, sez. A del D.PR. 309/1990, introdotta dall'art. 4 vices ter, comma 32 del D.L. 30.12.2005, n. 272. Esso però era già indicato nelle tabelle introdotte con Legge Iervolino-Vassalli e dunque la sua rilevanza penale non è stata interrotta dalla richiamata dichiarazione di incostituzionalità. Ricompare, infine, anche nelle tabelle - attualmente vigenti - introdotte dal D.L. 36/14 conv con modifiche nella L. 79/2014. Nella sequenza legislativa, sopra delineata, il metilfenidato è stato, in conclusione, sempre incluso nelle tabelle allegate al d.pr. 309/1990.

Resta invece da chiarire se la detenzione dei farmaci ad uso personale non terapeutico possa ancora reputarsi reato.

Il comma 1 bis lett. b), art. 73 Legge Fini-Giovanardi, che puniva la detenzione di medicinali contenenti sostanza stupefacente o psicotrope per "uso personale non terapeutico", non è - come si è visto - più vigente e la stessa fattispecie non trova continuità normativa nella formulazione dell'art. 73 della Legge Iervolino-Vassalli, che riguarda esclusivamente condotte di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per "uso non personale". Il fatto di cui alla superiore imputazione non è dunque più previsto dalla Legge come reato, posto che ai sensi dell'art. 30 L. 11/3/1953, n. 87 "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Quanto precede è dirimente ed evidenzia la superfluità di qualsiasi sforzo interpretativo volto a coordinare la formulazione dell'art. 73 operata dalla Legge Iervolino Vassalli con il nuovo testo dell'art. 75 d.p.r. 309/90, e segnatamente la norma di cui alla lettera b) del comma 1 bis, così come introdotto dalla legge di conversione 79/14 del DL 36/14. Sforzo che, ancorché auspicato dalle stesse Sezioni Unite con la richiamata sentenza 29316/15, porterebbe ad una conclusione certamente non applicabile retroattivamente, stante il divieto di cui all'art. 2 co. 1 c.p. e 25, co. 2 C.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442 c.p.p., 530 c.p.p. assolve **ME** del reato scrittogli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Manda alla competente Prefettura per l'ulteriore corso.

Visto l'art. 544 c.p.p. riserva giorni 60 per il deposito della sentenza.

Busto Arsizio, 05/05/2016

IL CANCELLIERE  
Dott. *Michela Secchi*

Il giudice  
(Patrizia Nobile)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Busto Arsizio, 24-5-16

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa *Michela SECCHI*





## IMPUTATO

*Delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., art. 73 co. 1 bis lett. b) D.P.R. n. 309 del 9.10.1990 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 ed in assenza di prescrizione medica, illecitamente importava nel territorio nazionale, con spedizioni postali a lui dirette provenienti dal Pakistan e giunte presso i magazzini di temporanea custodia aeroportuali, prodotti medicinali contenenti principio attivo "metilfenidato", sostanza stupefacente elencata nella tabella II, sezione A prevista dall'art. 14 stesso d.p.r. e, in particolare:*

- *250 (duecentocinquanta) compresse di "Ritalian 10 - Novartis" - contenenti complessivamente grammi 2,5 (due /5) di detto principio attivo - spedizione RB054050963PK giunta in data 8.8.2012 presso il magazzino gestito dalla società Alha -;*
- *200 (duecento) compresse di "Phenida - Zafa" contenenti complessivamente grammi 2,0 (due/0) di detto principio attivo - spedizione priva di numero giunta in data 10.10.2012 presso il magazzino gestito dalla società MLE*
- *300 (trecento) compresse di "Phenida - Zafa" contenenti complessivamente grammi 3,0 (tre/0) di detto principio attivo - due spedizioni prive di numero giunte in data 14.11.2012 presso il magazzino gestito dalla società MLE*

*In Somma Lombardo, Aeroporto di Malpensa in data 8 agosto 2012, 10 ottobre 2012 e 14 novembre 2012.*